



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



**Piano
Provinciale
Gestione
Rifiuti**

Autori: *Dott. Piergiorgio CARRESCIA*
Geom. Graziano CANDELARES
Rag. Leonardo SORICHETTI

IL DIRIGENTE
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Dott. Ing. Roberto Renzi

Ancona, Aprile 2001



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



Piano

Provinciale

Gestione

Rifiuti

Responsabile del procedimento: *Dott. Piergiorgio CARRESCIA*

Autori: *Dott. Piergiorgio CARRESCIA*
Geom. Graziano CANDELARESI
Rag. Leonardo SORICHETTI

Segreteria amministrativa: *Anna Maria MENGHINI*

Collaboratori alla redazione: *Dott. Sandro CIMARELLI*
Dott.sa Sonia PICELLO
P. ch. Marco SALUSTRI
Dott.sa Paola POSSANZINI
Maria Luisa PERONI
Dott.sa Raffaella SCOZZARI

Acquisizione dati: *C.V.A. Bruno BALEANI*
V.E. Danilo BORDONI
V.E. Francesca TORREGIANI
V.E. Marco SAVOLINI
V.E. Romeo LANARI
V.E. Paolo EPIFANI

Elaborazione dati e grafica: *Geom. Graziano Candelaresi*

Il Dirigente
7° Settore Assetto del Territorio e
Ambiente *Dott.Ing. Roberto RENZI*



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

1. INTRODUZIONE	9
1.1. Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti: processo di elaborazione	11
1.2. Normativa di riferimento	15
1.2.1. Quadro normativo europeo	15
1.2.2. La normativa italiana	16
1.3. L'assetto normativo delle competenze regionali, provinciali e comunali	22
1.4. Contenuto del Piano Provinciale	26
1.5. Obiettivi e politiche d'azione	30
1.5.1. Gli obiettivi	30
1.5.2. Le politiche d'azione in funzione degli obiettivi	32
1.5.2.1. Politiche di riduzione dei rifiuti	32
1.5.2.2. Politiche di minimizzazione	33
1.5.2.3. Politiche di concertazione e di intese: gli accordi volontari e di programma	33
1.5.2.4. Politica economica	34
1.5.2.5. Misure amministrative	35
1.5.2.6. Politiche di prodotto	35
1.5.2.7. Politiche di educazione e di informazione	36
1.6. Obiettivi quantitativi prioritari di lungo termine del Piano Regionale e di quello Provinciale	37
1.7. Periodo di validità del Piano	39
1.8. Definizioni	40
2. LINEE GENERALI DEL PIANO	45
2.1. Rapporto tra la pianificazione provinciale, quella regionale in materia rifiuti, le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e la Legge Regionale 28 ottobre 1999 n° 28	47
2.2. I precedenti strumenti regionali di pianificazione quali presupposti di quella provinciale.	50
3. INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI ANCONA	53
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E DEL LORO SMALTIMENTO O RECUPERO DAL 1991 AL 1999	55
4.1. Analisi statistica della produzione dei rifiuti urbani	57
4.2. Valutazione dei dati: premesse metodologiche	67
4.3. Il trend nazionale nella produzione quantitativa di rifiuti	69
4.4. Il trend nella produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nella Provincia di Ancona	74
4.5. La composizione merceologica dei rifiuti urbani	77



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

5. IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO: SITUAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO IMPIANTISTICO	81
5.1. La situazione impiantistica	83
5.2. Fabbisogni di recupero e smaltimento	88
5.2.1. Stima di produzione dei rifiuti urbani	88
5.2.2. Stima dei rifiuti da trattare e smaltire	91
5.3. Offerta impiantistica al 31 dicembre 1999	96
6. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: L'ORGANIZZAZIONE ED I SOGGETTI ATTUATORI – OBIETTIVI ED AZIONI	97
6.1. Configurazione del sistema provinciale	99
6.1.1. Definizione dello scenario di Piano	99
6.2. ORGANIZZAZIONE DELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE: I BACINI DI RECUPERO/SMALTIMENTO E LE AREE DI RACCOLTA	103
6.2.1. Organizzazione del sistema	114
6.3. I soggetti che attuano il programma	118
6.3.1. La Provincia	118
6.3.2. I Comuni	120
6.3.3. I Consorzi obbligatori di Bacino di recupero e di smaltimento	122
6.3.4. Le imprese e loro associazioni	122
6.3.5. I cittadini	123
6.4. Strumenti amministrativi	124
7. IL SISTEMA IMPIANTISTICO TERRITORIALE	125
7.1. La gestione dei flussi di rifiuti a valle della raccolta: il sistema impiantistico sul territorio	127
7.2. Ruolo degli impianti di recupero e smaltimento	137
7.2.1. Funzione degli impianti di recupero	137
7.2.2. Funzione delle discariche	138
7.3. Programmazione del recupero e dello smaltimento in discarica	139
Piano di utilizzo a regime delle discariche	139
7.3.1.1. Piano di utilizzo delle discariche e degli impianti di trattamento: fase transitoria	140
8. L'ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO	143
8.1. L'attuale sistema di raccolta e smaltimento	145
8.2. Organizzazione territoriale	147
8.3. Configurazione del sistema di raccolta e trasporto	150
8.3.1. Sistema umido/secco	151
8.3.2. Sistema a campane o cassonetti stradali	152
8.3.3. Porta a porta (bidoni, sacchi)	157
8.3.4. I Centri raccolta (c.d. Centri-ambiente)	157



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

8.4.	Il ruolo delle “piattaforme di trasbordo” nella fase transitoria ed a regime	159
8.5.	Frequenze di raccolta	160
8.6.	Costi della raccolta	161
8.7.	Sintesi delle azioni per l'adeguamento delle strutture e dei sistemi di raccolta	164
9. L'ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DELLA RACCOLTA SELETTIVA		165
9.1.	Norme nazionali e finalità	167
9.2.	Lo stato attuale della raccolta differenziata	170
9.2.1.	Livelli quantitativi e trend dal 1991 al 1999	170
9.2.2.	Sistema attuale della organizzazione della raccolta differenziata	193
9.2.3.	Obiettivi di recupero e sistemi organizzativi	193
9.3.	Raccolta differenziata della carta	199
9.4.	La raccolta differenziata del vetro	204
9.5.	La raccolta differenziata della plastica	208
9.6.	Metalli	212
9.7.	La raccolta differenziata della frazione organica e del verde	214
9.8.	I rifiuti Ingombranti	221
9.9.	La raccolta differenziata di beni durevoli	223
9.10.	La gestione degli imballaggi	226
9.11.	La gestione dei rifiuti assimilabili	227
9.12.	Gestione dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose	230
9.13.	Gestione dei rifiuti cimiteriali	233
9.14.	Le raccolte differenziate “multimateriali”	234
10. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE		235
10.1.	Premessa	237
10.2.	Criteri per la selezione delle tecnologie idonee al trattamento dei rifiuti	238
10.2.1.	Affidabilità delle tecnologie	238
10.2.2.	Articolazione per blocchi funzionali	239
10.2.3.	Rendimenti ambientali	239
10.2.4.	Costi di investimento e di esercizio	240
10.2.5.	Costi post-chiusura	240
10.3.	Impianti per il trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani	241



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

10.4.	Impianti di trattamento della frazione organica	243
10.4.1.	Caratteristiche tecniche	243
10.4.1.1.	Nuovi impianti di compostaggio - Prescrizioni	243
10.4.2.	Impiego della frazione organica stabilizzata (F.O.S.)	247
10.5.	Discariche	249
10.6.	Impianti ed attrezzature di supporto alla raccolta differenziata	254
10.6.1.	Centri di raccolta (c.d. Centri-ambiente)	254
10.6.1.1.	Prescrizioni per la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta	255
10.6.2.	Contenitori per la raccolta stradale	259
11.	COSTI D'INVESTIMENTO E DI GESTIONE	261
11.1.	Introduzione	263
11.2.	Costi di investimento	265
11.2.1.	Centri di raccolta (c.d. Centri-ambiente)	265
11.2.2.	Impianti di selezione della frazione secca	266
11.2.3.	Impianti di stabilizzazione e compostaggio	268
11.2.4.	Discariche	270
11.3.	Fabbisogni finanziari	271
11.4.	Costi di gestione	273
11.4.1.	Centri di raccolta (c.d. Centri-ambiente)	273
11.4.2.	Impianti di selezione	274
11.4.3.	Impianto di compostaggio di scarti organici misti	275
11.5.	ANALISI COSTI-BENEFICI	276
12.	AZIONI DI SUPPORTO AL PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI	279
12.1.	Premessa	281
12.1.1.	Osservatorio Provinciale sui Rifiuti;	282
12.2.	Azioni provinciali	284
12.2.1.	Indirizzi tecnici ed organizzativi a supporto degli Enti Locali;	284
12.2.2.	Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi dei Comuni	285
12.3.	Incentivazione dell'uso di prodotti di riciclo	286
12.3.1.	Criteri per la riduzione della produzione dei rifiuti	286
12.3.1.1.	Campagne informative, formative ed educative.	286
12.3.1.2.	Incentivazione del compostaggio domestico.	288
12.3.1.3.	Utilizzazione del compost	288
12.3.1.4.	Riduzione nella produzione dei rifiuti negli uffici	289
12.3.1.5.	Incentivi alle imprese per la minore produzione e/o pericolosità di rifiuti	290
12.3.1.6.	Promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso.	290
12.4.	Incentivazioni economiche	291
12.4.1.	Agevolazioni	291
12.4.2.	Contributi per la raccolta	291
12.4.3.	Finanziamento di impianti ed attrezzature	291
12.5.	Informazione ed educazione ambientale	293



PROVINCIA DI ANCONA
7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -

12.6.	Audit ambientali	295
12.7.	Attività sperimentali	296
12.7.1.	Raccolta mediante caditoie in edifici condominiali	296
12.7.2.	Introduzione di "composter" familiari	297
13.	INDIVIDUAZIONE ZONE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	299
13.1.	Impostazione metodologica della procedura di localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.	301
13.2.	Criteri e fattori di localizzazione	304
13.3.	Descrizione dei criteri e dei singoli fattori considerati	308
13.3.1.	Criterio di rispetto del P.P.A.R. (L.R. 26/87, D.C.R. n. 197/89)	308
13.3.2.	Criterio di rispetto di parchi, riserve esistenti ed in programmazione	317
13.3.3.	Criterio tutela dalle calamità	318
13.3.4.	Criterio della tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche; D.C.I. del 27.7.1984; L.R. 31/80; D.P.R. n. 236 del 24.5.1988, Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152	320
13.3.5.	Criterio di tutela dalle calamità. D.M. 559/1987; D.C.I. del 27.7.1984; L.64/74; L.R. 33/84; Circ. R.M. n. 14/90.	323
13.3.6.	Criterio di tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture ; L.R. 31/90; D.C.I. del 27.7.1984; D.P.R. 495/92; T.U. 1265/34; D.P.R. 753/80; R.D. 327/42, D.M. 1404/68	324
13.3.7.	Criterio di tutela dell'ambito territoriale costiero	326
13.3.8.	Criterio di tutela dell'uso del suolo D.C.R. n. 197/89	327
13.3.9.	Criterio strategico-funzionale D.M. 559/1987	327
13.4.	Attività svolte	329
13.4.1.	Prima Fase	329
13.4.1.1.	Indicazione dei fattori applicabili	329
13.4.1.2.	Rappresentazione delle aree non idonee e con caratteri penalizzanti	332
13.4.2.	2^ Fase	333
13.4.3.	Identificazione dei criteri applicabili	335
13.4.4.	Applicazione dei caratteri escludenti	340
13.4.5.	Applicazione dei criteri penalizzanti	343
13.4.6.	Rappresentazione della aree non idonee	345
13.4.7.	Rappresentazione delle aree con carattere penalizzante	345
13.5.	Matrice per la definizione di graduatorie per la localizzazione puntuale di impianti di selezione, compostaggio e discarica per R.S.U.	347
14.	BONIFICA DEI SITI INQUINATI	349



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

ALLEGATI

1. Produzione di RSU e RSAU e dati raccolta differenziata dal 1991 al 1999 nei Comuni della Provincia;
2. Discariche autorizzate al 31 dicembre 1999
3. Schemi di convenzione e statuto per la costituzione dei Consorzi dei Bacini di recupero e smaltimento
4. Criteri per la composizione e il funzionamento della Conferenza di cui all'art. 27 – 2° c. del D.Lgs. 22/97
5. Linee guida per la definizione delle tariffe di conferimento dei RSU in discarica
6. Criteri per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero rifiuti previste dal D.Lgs. 22/1997
7. Rilevamento satellitare delle discariche della Provincia di Ancona
8. Individuazione zone idonee e non idonee alla loc. di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti



1. INTRODUZIONE



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente
- Area Tutela dell'Ambiente -



1.1. Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti: processo di elaborazione

L'approvazione del *Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti* (P.P.G.R.) è una delle priorità del programma dell'Amministrazione Provinciale per l'anno 2000.

La pubblicazione della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 (B.U.R.M. n. 107 del 5 novembre 1999) e, a breve distanza di tempo, del *Piano Regionale per la gestione dei rifiuti* (B.U.R.M. n. 7 del 25 gennaio 2000), ha posto le premesse tecniche e giuridiche per la redazione del Piano Provinciale.

Nelle more di approvazione della legge regionale e del relativo Piano è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la redazione del P.P.G.R.; il team, composto dal personale dell'Area Tutela dell'Ambiente, è stato individuato con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 22/12/1998, poi modificata con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 20/3/2000, nel rispetto del "Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo incentivante ex art. 18 L. 109/1994 relativo al VII Settore", approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 199 del 9 settembre 1998.

Per definire un Piano pienamente rispondente agli indirizzi ed ai criteri del Consiglio Provinciale sono state elaborate e proposte all'Organo Assembleare "Linee Guida" che sono state approvate con deliberazione C.P. n. 31 del 22 febbraio 2000.

Le "Linee Guida" sono state definite in modo perfettamente coerente e complementare con gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione della Regione Marche in materia di rifiuti.

Fra quelli proposti dal Piano Regionale, nel P.P.G.R. è stato assunto come riferimento il c.d. "Scenario Integrato" cioè quello che prevede l'attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti che fa ricorso a diverse soluzioni organizzative ed impiantistiche e nel quale le raccolte selettive e differenziate sono attivate in forma intensiva prevedendo il



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

coinvolgimento di ampie quote di popolazione per il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero.

Come già indicato nelle "Linee Guida", il P.P.G.R. non considera il c.d. "Scenario Termodistruzione" cioè quello in cui i rifiuti vengono avviati a trattamento termico e recupero energetico.

Tale scelta è coerente con gli impegni programmatici della Provincia di Ancona e con la decisione della Giunta Regionale riportata nella nota a verbale del 20/10/1997 la quale ha stabilito di adottare, per i rifiuti urbani ed assimilati, la soluzione che esclude, fino alla data del 31 dicembre 2003, la realizzazione di nuovi impianti per recupero di energia tramite incenerimento e di smaltimento termico di detti rifiuti. L'opzione strategica della Provincia è per quella soluzione che contemporaneamente massimizza la raccolta differenziata e promuove l'attivazione di impianti di selezione/stabilizzazione e recupero di materia relegando la discarica ad un ruolo residuale, senza necessità di termodistruggere i rifiuti.

La scelta dello "Scenario integrato" è finalizzata a far decollare e sviluppare la raccolta differenziata e il recupero di materia che rappresentano, unitamente alla diminuzione della produzione di rifiuti, gli elementi determinanti per una corretta gestione dei rifiuti. L'opzione del P.P.G.R. prevede l'utilizzo degli impianti di discarica esistenti nonché una loro razionalizzazione per giungere, a "regime" a sole tre discariche sull'intero territorio.

Il presente Piano Provinciale individua, sulla base dei criteri regionali, la tipologia degli impianti che maggiormente rispondono, per valutazioni di carattere territoriale, ambientale e gestionale ai requisiti richiesti per ottimizzare la funzionalità del sistema proposto.

Il P.P.G.R. definisce un'articolazione territoriale (Bacini di recupero/smaltimento ed Aree di Raccolta) che ha i suoi presupposti nella situazione organizzativa esistente, nei legami storici, economici e viari dei Comuni e si pone nell'ottica di minimizzare la



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

movimentazione di rifiuti, investimenti gravosi per gli Enti Locali e di evitare la realizzazione di impianti sovradimensionati.

Le soluzioni "alternative" a quella definita dal Piano Provinciale sarebbero "mega-impianti" provinciali con costi di investimento notevoli, con più consistenti spese di trasporto gravanti sui cittadini e con un impatto socio-ambientale più pesante.

Impiantistica diffusa e leggera e razionalizzazione del sistema: questa, in sintesi, è la filosofia del Piano Provinciale.

Lo scenario adottato prevede investimenti e costi di gestione minori rispetto a quello relativo alla termodistruzione e contemporaneamente comporta soluzioni tecnologiche (impianti di selezione/stabilizzazione/compostaggio) tali da non compromettere eventuali future scelte di più ampie aggregazioni territoriali.

Relativamente alla fase di monitoraggio delle discariche esistenti, attive o dismesse ed alla individuazione di quelle abusive sono stati utilizzati i risultati dello studio di rilevamento satellitare realizzato dalla Soc. Telespazio, primo nel suo genere in Italia per completezza ed estensione dell'area territoriale analizzata.

Il Piano Provinciale contiene inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), della L.R. 28/99, uno specifico Capitolo relativo alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; elaborato da Ambiente Italia.

Per la localizzazione puntuale di nuovi impianti di discarica, selezione e compostaggio R.S.U. il P.P.G.R. prevede una specifica matrice, già utilizzata dalla Regione Marche, che nella sua oggettività assicura la più ampia garanzia del risultato.

Il P.P.G.R. contiene inoltre una consistente mole di dati che possono costituire per i Comuni una valida base per l'elaborazione delle strategie di raccolta a livello di area e



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

per i Consorzi utili elementi per definire i propri Piani Industriali, evitando così inutili spese per studi ed acquisizione di conoscenze già in possesso della P.A.



1.2. Normativa di riferimento

1.2.1. Quadro normativo europeo

Il primo importante passo verso una legislazione europea che tenesse conto dei problemi ambientali in particolare per il corretto smaltimento dei rifiuti è stato compiuto con l'emanazione della Direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 (modificata dalla Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991), a tutti gli effetti una normativa quadro sui rifiuti, seguita da lì a poco dall'emanazione della Direttiva 78/319/CEE del 20 marzo 1978 (sostituita dalla Direttiva 689/91/CEE del 12 dicembre 1991), relativa ai rifiuti pericolosi.

La normativa europea impone agli Stati Membri di adottare appropriate misure atte a promuovere primariamente la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e di provvedere poi al loro recupero, in ogni caso garantendo un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Lo smaltimento riveste conseguentemente un ruolo marginale nella gestione integrata dei rifiuti e il ricorso alla discarica deve costituire l'ultimo anello di una catena orientata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.

In linea con la politica europea di riduzione e riciclo di rifiuti, la Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 ha introdotto una disciplina innovativa in merito alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Dal successo ottenuto dalla sua attuazione dipende in larga misura il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che i singoli Paesi europei si sono autoimposti in materia di recupero e di riciclaggio.

Tra il 1975 e il 1999, anche sulla spinta delle prese di posizioni comuni delle Nazioni che hanno partecipato alle Conferenze mondiali indette dall'ONU da cui sono scaturiti atti fondamentali per le politiche ambientali (in particolare l'Agenda XXI, documento elaborato nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), la struttura della normativa europea è stata aggiornata con l'emanazione delle direttive sul trasporto



transfrontaliero di rifiuti, l'incenerimento, le discariche e la gestione di particolari categorie di rifiuti (oli, fanghi, PCB).

1.2.2. La normativa italiana

La disciplina in materia di rifiuti in Italia aveva, prima del 1997, il suo nucleo costitutivo fondamentale nel D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982. Su questo impianto originario, che aveva dato attuazione alle Direttive comunitarie 75/442 e 78/319, nel corso degli anni si sono andati stratificando ulteriori interventi normativi disomogenei e frammentari che rispondevano essenzialmente alla logica "dell'emergenza", risultando così caratterizzati dall'esigenza di fronteggiare situazioni puntuali e specifiche, privi pertanto di un raccordo sistematico complessivo.

Due leggi, la 441/87 e la 475/88, avevano modificato aspetti salienti del sistema normativo e degli obblighi a carico dei produttori di rifiuti. Entrambe erano nate come "decreti-legge" intitolati "provvedimenti di emergenza...." e come leggi di spesa rispettivamente nei settori dei rifiuti urbani e di quelli industriali. Esse perciò modificavano ed integravano, in alcuni casi per periodi transitori, le previsioni generali contenute nel DPR 915/82.

In particolare la L. 441/87 relativa prevalentemente ai rifiuti urbani, ha comportato le seguenti importanti innovazioni:

- istituzione dell'Albo Nazionale delle imprese di smaltimento, concepito sia come strumento di controllo degli operatori del settore sia come strumento di semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative (l'iscrizione all'Albo infatti, per i trasportatori, ha sostituito l'autorizzazione regionale);
- regolamentazione del trasporto ferroviario;
- disciplina transitoria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- concessione di contributi alle imprese sia per interventi di ristrutturazione dei cicli produttivi diretti a limitare la produzione di rifiuti, sia per la costruzione di impianti di recupero e riciclo dei rifiuti;
- istituzione dei Piani regionali di bonifica di aree inquinate, della cui redazione erano state incaricate le regioni medesime.

La Legge 475/88, diretta invece essenzialmente a fornire un flusso di finanziamenti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti industriali, ha modificato anch'essa in modo sostanziale la legislazione preesistente, in particolare per quanto riguarda:

- la previsione di un programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti, sia urbani che industriali;
- l'introduzione del concetto di "materie prime seconde";
- l'istituzione del "Catasto dei rifiuti" al quale affidare il compito, sia a livello centrale sia a livello regionale, di raccolta ed organizzazione dei dati provenienti dalle dichiarazioni obbligatorie relative alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, redatte dai produttori di rifiuti e dai titolari degli impianti di smaltimento;
- la concessione di finanziamenti per la realizzazione di impianti di "iniziativa pubblica", ovvero quelli realizzati dalle Regioni mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, private o aziende municipalizzate;
- la previsione di programmi di emergenza, su scala nazionale e regionale, finalizzati alla creazione di un sistema integrato di impianti di smaltimento;
- la disciplina del trasporto marittimo dei rifiuti, prevedendo l'emanazione di un apposito regolamento;
- l'ulteriore modifica della disciplina relativa al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, la modifica della disciplina relativa alla bonifica delle aree inquinate, la definizione dei principi generali sulle modalità di smaltimento dei rifiuti industriali, privilegiando gerarchicamente l'autosmaltimento;
- la previsione di procedure accelerate per la localizzazione e l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti industriali.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Anche nel decennio successivo gli interventi legislativi hanno prevalentemente avuto carattere di emergenza, essendo costituiti essenzialmente da norme relative a situazioni specifiche o contingenti, comunque al di fuori di un quadro organico di riorganizzazione del sistema; tra i provvedimenti adottati spicca il D.L. 443/93 sui cosiddetti *“residui riutilizzabili”* reiterato per tre anni di seguito fino all'emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il c.d. *“decreto Ronchi”*.

Il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'*“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”* si ispira ai principi di tutela ambientale dei quali si è acquistata negli ultimi anni maggiore consapevolezza. Tali principi vengono così riassunti all'art. 2, 2° comma:

“i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

senza causare inconvenienti da rumori o odori;

senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

L'intento principale della nuova legge-quadro, consono allo spirito delle recenti grandi conferenze mondiali sull'ambiente (Rio de Janeiro, Kyoto), è di affrontare l'annoso problema dei rifiuti in un'ottica diversa rispetto al passato. **I rifiuti vanno visti non più solo come oggetti di cui disfarsi nel rispetto di norme tecniche di sicurezza, ma come risorsa, come materiali da riutilizzare o recuperare.**

Pur rimanendo ovviamente la necessità di non permettere l'abbandono incontrollato degli scarti, non ci si può più limitare ad approntare nuovi siti di smaltimento ma occorre pianificare un sistema di raccolta ed avvio al recupero che minimizzi la quantità di materiale da abbancare in discarica e riduca le ripercussioni negative sull'ambiente che la gestione dei rifiuti, specialmente negli ultimi decenni, ha comportato. Da questa consapevolezza è sorto il concetto di *“gestione integrata dei rifiuti”*, ossia l'armonizzazione delle varie operazioni atte al massimo recupero dei rifiuti prodotti,



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

smaltendo in discarica soltanto i residui ultimi dal trattamento (meccanico-chimico-biologico) e dalla termo-combustione.

In coerenza con gli indirizzi comunitari il D.lgs. 22/97 ha dato un'importante spinta al sistema del recupero, valorizzando in particolare la fase della raccolta differenziata; il suo art. 3 recita espressamente che **“il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero”**.

Il D.lgs. 22/97 si pone come provvedimento di riordino complessivo della materia, abroga le principali leggi e norme previgenti in materia di rifiuti e prevede un successivo provvedimento che sancisca l'incompatibilità dei preesistenti atti normativi con il nuovo decreto (art. 56, comma 2) oltre a quelli espressamente caducati.

La continuità rispetto al passato è assicurata da alcune disposizioni transitorie (art. 57) che mantengono in vigore, in attesa delle nuove norme tecniche e regolamentari previste dal Decreto Ronchi, quelle adottate sulla base della legislazione previgente che poggia quasi esclusivamente sulla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

La nuova legge-quadro, modificata ed integrata successivamente, ha posto inoltre in essere alcuni divieti allo scopo di riorganizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale e provinciale. L'art. 5 prevede infatti che:

- a partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche;
- dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- dopo il 16 luglio 2001 (o se ancor prima, dalla emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissa modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti) sarà consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B¹ (il termine originario del 1° gennaio 2000 è stato prorogato dal D.L. 30/12/1999, n. 500, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 33).
- In materia di imballaggi il D.lgs. 22/97 vieta inoltre:
- lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- di immettere dal 1° gennaio 1998 nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura; dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

La pianificazione a livello territoriale della gestione dei rifiuti urbani prevista dal “Decreto Ronchi” fa capo ai Piani Regionali (art. 22), i quali definiscono i criteri e le modalità per la redazione dei Piani Provinciali. I Piani Regionali definiscono in particolare il fabbisogno impiantistico nella Regione, le stime dei costi e i criteri per la localizzazione degli impianti.

¹ I punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'allegato B concernono, rispettivamente:

- il trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
- il trattamento biologico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- il trattamento chimico-fisico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, calcinazione, essiccazione, ecc.);
- l'incenerimento a terra;
- l'incenerimento in mare.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Il compito delle Province, oltre a quello istituzionale del controllo delle attività dei rifiuti, è fondamentale quello di programmare e di assicurare, all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ossia il territorio provinciale) una gestione unitaria dei rifiuti urbani. Lo strumento principale mediante il quale le Province attuano gli indirizzi del D.lgs. 22/97 è costituito appunto dal Piano Provinciale.



1.3. L'assetto normativo delle competenze regionali, provinciali e comunali

Il nuovo assetto normativo nazionale prevede il riparto delle competenze tra i vari livelli istituzionali secondo i seguenti principi:

- riservare allo Stato le funzioni di indirizzo e di normazione generale,
- assegnare alle Regioni le competenze di programmazione e autorizzazione,
- delegare alle Province le funzioni di organizzazione della gestione operativa dei rifiuti, oltre alle funzioni amministrative e di controllo,
- mantenere ai Comuni la privativa nella gestione dei rifiuti urbani.

In particolare alla **Regione** compete:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e in particolare delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;
- l'incentivazione alla riduzione della produzione di rifiuti ed al recupero degli stessi;
- le attività di autorizzazione dei progetti di nuovi impianti e di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (mentre è di competenza provinciale l'attività di recupero sottoposta a procedure semplificate);
- la definizione dei criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero, nonché dei criteri per l'individuazione dei luoghi e degli impianti adatti allo smaltimento.

Il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 attribuisce invece alle **Province**:

- le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31 , 32 e 33;
- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

La Regione Marche, in attuazione del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha approvato la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

La legge regionale 28/1999 riconosce alla **Provincia** anche le seguenti funzioni:

- il coordinamento per la definizione di omogenee tariffe adeguate ai principi di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/97 (art. 4, 1° comma, lett. h);
- l'approvazione dei progetti ed il rilascio di autorizzazioni di impianti per operazioni di recupero o smaltimento all'esercizio ex artt. 27-29 del D.lgs. 22/97 (art. 4, 2° comma);
- la predisposizione della Convenzione e dello Statuto del Consorzio di Bacino da sottoporre all'approvazione dei Comuni appartenenti al Consorzio stesso (art. 8);
- l'emissione di ordinanze interessanti il territorio di più Comuni (art. 12);
- l'invio di una relazione entro il 31/1 di ogni anno sull'attuazione del Piano Provinciale (art. 13, 4° comma);
- la localizzazione, sentiti i Comuni e i loro Consorzi, delle **nuove** discariche per i rifiuti urbani e degli impianti di recupero e di smaltimento degli stessi rifiuti che, secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, non sono ammessi nelle aree produttive (art. 22, 3° comma);



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- la definizione delle modalità e dei termini di conclusione del procedimento di approvazione della localizzazione proposta dai soggetti titolati alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali (art. 22, 4° comma);
- la definizione delle modalità ed entità delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio di impianti di smaltimento o recupero (art. 23, 3° comma);
- la definizione della composizione e del funzionamento della conferenza di cui all'art. 27, 2° comma, del D.lgs. 22/97 (art. 24, 3° comma);
- l'espressione del parere sulla V.I.A. - Valutazione Impatto Ambientale e la verifica della compatibilità paesistico ambientale prevista dall'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (art. 25);
- la promozione dell'uso di carta e cartone riciclati – incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli uffici provinciali, in particolare delle cartucce di inchiostro, dei toner e degli altri beni mobili riutilizzabili (art. 26, 1° comma);
- il coordinamento nelle aree di raccolta e nei bacini di recupero e di smaltimento della gestione dei rifiuti urbani particolari quali pile, farmaci, oli esausti, batterie, contenitori di sostanze pericolose provenienti da raccolte selettive o differenziate (art. 30);
- la promozione di intese con le associazioni agricole per la raccolta selettiva e differenziata, la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.lgs. 30/4/98 n. 173 (art. 31);
- la promozione, in collaborazione con associazioni, aziende e società, istituzioni scolastiche, di iniziative di educazione, interventi di formazione anche professionale, di divulgazione e sensibilizzazione in relazione ai principi ed alle finalità della legge regionale (art. 36, 1° comma);
- la predisposizione annuale di programmi per l'educazione, l'informazione e la comunicazione dei principi, degli obiettivi e dei risultati inerenti al ciclo dei rifiuti (art. 36, 3° comma);
- la collaborazione con la Regione e l'ARPAM per l'adozione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (art. 36, 4° comma);



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

-
- la promozione e l'incentivazione delle attività di volontariato finalizzate ad incrementare la pulizia dei rifiuti nei boschi, nelle aree lungo i corsi d'acqua ed i litorali di particolare rilevanza ambientale (art. 36, 5° comma);
 - il coordinamento e l'indirizzo per la definizione da parte dei Consorzi, ed in via transitoria dei Comuni, delle tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani e di quelli assimilati (art. 38, 1° comma);

I Comuni devono:

- istituire nelle varie forme di cooperazione e collaborazione previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani che deve trovare soluzione unitaria all'interno di ogni "Area di raccolta", come definita dall'art. 2, L.R. 28/99 e come individuati dal presente Piano;
- stabilire le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani per garantire la gestione delle frazioni valorizzabili e promuoverne il recupero;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio fissando standard limiti da rispettare;
- definire i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità di rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- definire una delle forme di cooperazione e collaborazione di cui al D.Lgs. 267 del 2000 per localizzare, realizzare e gestire impianti, strutture e servizi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani nel contesto di una soluzione unitaria all'interno dell'"Area di raccolta".



1.4. Contenuto del Piano Provinciale

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 28/1999 "Disciplina regionale in materia di rifiuti – Attuazione del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", il Piano Provinciale contiene:

- il rilevamento dello stato di fatto della gestione provinciale dei rifiuti e l'approfondimento dell'analisi del piano regionale allo scopo di individuare i sistemi di raccolta differenziata e selettiva, di recupero e di smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nei territori provinciali, nonché gli elementi critici o le carenze di detti sistemi;
- l'organizzazione del sistema provinciale di gestione dei rifiuti tramite l'individuazione e la perimetrazione, sulla base del piano regionale dei rifiuti, degli eventuali Bacini di recupero e di smaltimento e delle Aree di Raccolta, nonché tramite la selezione degli impianti esistenti e la previsione delle nuove strutture necessarie per la gestione ottimale dei rifiuti relativi all'Ambito;
- la specificazione dei metodi di recupero e smaltimento e delle tipologie degli impianti idonei a garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema provinciale di gestione dei rifiuti nonché delle modalità di valutazione e adeguamento degli impianti già in funzione in relazione ai fabbisogni ed alle indicazioni e prescrizioni del Piano Regionale.

Ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lett. e) della L.R. 28/1999 il Piano contiene l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il P.P.G.R., relativamente ai rifiuti speciali si limita a prevedere l'idoneità / non idoneità delle aree destinate agli impianti individuati dal paragrafo 4.2 del Piano Regionale; relativamente agli autodemolitori si fanno proprie le determinazioni e le prescrizioni di cui al punto 3.4.1. del medesimo.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Nel dettaglio il P.P.G.R. definisce dunque:

- I criteri di organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti per l'ottimizzazione della raccolta di RSU ed assimilati.
- Le modalità operative per la raccolta differenziata.
- I livelli territoriali di gestione (Bacini di recupero/smaltimento ed Aree di Raccolta).
- Le principali caratteristiche tecniche dei seguenti impianti e strutture:
 - isole ecologiche
 - stazioni di trasbordo dei rifiuti
 - centri di raccolta (c.d. "Centro Ambiente" o "ecocentro")
 - impianti di selezione dei rifiuti
 - impianti di compostaggio
 - impianti di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti
 - impianti finalizzati alla produzione di CDR (Combustibile da Rifiuto)
 - discariche per rifiuti urbani
- La localizzazione degli impianti.
- I costi indicativi di investimento e di gestione degli impianti previsti dal P.P.G.R.
- Le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- I criteri di adeguamento dei Regolamenti edilizi dei Comuni agli obiettivi del P.P.G.R.
- Le modalità di raccolta degli imballaggi nel rispetto dell'accordo Anci-Conai e delle intese per la realizzazione di strutture per il recupero dei rifiuti nel territorio della provincia.
- Le iniziative di incentivazione dell'uso di prodotti di riciclo.
- Le iniziative di promozione delle attività di volontariato.
- Le iniziative di incentivazione per l'utilizzazione del compost.
- Le iniziative di incentivazione per audit ambientali di EE.LL. ed imprese che producono o gestiscono rifiuti.
- Le iniziative di informazione ed educazione ambientale.

Il Piano sviluppa pertanto quei principi già indicati nelle "**Linee Guida**" che possono così essere sintetizzati:



Interazione e definizione dei ruoli

Sviluppare il massimo coordinamento delle funzioni operative ed attuative attribuite agli altri soggetti interessati ed in particolare ai Comuni ed ai loro Consorzi. Nel corso del processo di elaborazione del Piano sono state già promosse, in stretto raccordo con la Regione Marche, iniziative a livello territoriale, quali per esempio il finanziamento agli impianti di compostaggio e selezione di Maiolati Spontini e Corinaldo o la presentazione di un Progetto LIFE sul recupero della plastica che hanno consentito, tramite la conoscenza e circolazione dei dati e delle fasi in corso di elaborazione, l'avvio di una progettualità che ora minimizza il rischio dei modelli di pianificazione a "cascata".

Partecipazione, condivisione e trasparenza

Le "Linee Guida" prima ed il presente P.P.G.R. poi, sono il frutto, come prevede l'art. 19 della L.R. 28/99, di un'ampio dibattito istituzionale che ha visto coinvolti gli Enti Locali, il cui contributo di idee ha favorito il raggiungimento di un ampio livello di condivisione della proposta di Piano.

Il Piano è stato elaborato nel contesto di un'ampia diffusione delle informazioni e con il coinvolgimento degli altri soggetti interagenti nell'intento di pervenire ad un livello adeguato di consenso. Ciò ha permesso, nella trasparenza dei vari passaggi, la costruzione di un percorso lineare nel quale è possibile individuare e valutare i vari momenti decisionali.

Integrazione con i programmi finanziari

Gli obiettivi del Piano Operativo Provinciale sono pragmaticamente coerenti con gli interventi previsti nel Piano Regionale e nei programmi di finanziamento della Regione Marche.

Infatti gli impianti di trattamento della frazione organica e di quella "secca" di RSU ed assimilati previsti dal P.P.G.R. sono quelli per i quali la Regione ha già assegnato finanziamenti nell'ambito del PTTA (Piano Triennale Rifiuti), della L.R. 32/97 e del Programma "Il ciclo dei rifiuti" (Deliberazione G.R. 2389/99) ovvero ha previsto la



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

possibilità di finanziamento nel contesto delle azioni relative al DOCUP. ob 2 o nei PPAS regionali (Progetto "Discarica residuale").

Agilità e duttilità

Così come quello regionale anche il P.P.G.R. è strutturato secondo un impianto "aperto" che nel contesto di scelte strategiche definite, demanda ad altri strumenti amministrativi più agili e celeri la definizione di elementi tecnici soggetti a veloci aggiornamenti (es. procedimenti autorizzatori, regolamenti ecc.) .

Il processo dinamico (feedback) di gestione del P.P.G.R. si basa su una continua informazione di ritorno che ha come base l'elevato standard di informatizzazione dell'Area Tutela dell'Ambiente, assunto a modello anche da altre Province ed apprezzato pure a livello ministeriale.

Ciò consente in ogni momento la conoscenza dei dati necessari, la loro elaborazione, il loro monitoraggio, la prefigurazione di scenari integrativi o alternativi con la possibilità di conseguenti rapide, efficaci e trasparenti decisioni e, ove necessario, la proposta di integrazioni e modificazioni del P.P.G.R. al competente Organo Istituzionale, il Consiglio Provinciale.



1.5. Obiettivi e politiche d'azione

1.5.1. Gli obiettivi

Gli obiettivi del Decreto Legislativo 22/97 possono riassumersi in quattro punti:

- ❖ minor produzione di rifiuti;
- ❖ potenziamento delle raccolte differenziate per recupero immediato di frazioni valorizzabili;
- ❖ selezione dei rifiuti per una ulteriore intercettazione di componenti recuperabili/riciclabili;
- ❖ smaltimento in discarica o in impianti di termodistruzione con recupero di energia come fase residuale.

Lo “smaltimento” è dunque una fase “residuale” nel senso che essa giunge su quantitativi di rifiuti complessivamente ridotti rispetto a quelli di rifiuti prodotti e si pone come “ultimo anello” di un “circolo virtuoso” in cui il recupero/riciclo ha un ruolo cardine.

La novità fondamentale della nuova “legge-quadro” è il passaggio dal concetto di “smaltimento” a quello di “gestione” dei rifiuti.

Mentre in precedenza nel termine ampio di "smaltimento" si ricomprendevano tutte le operazioni connesse al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, discarica, incenerimento ecc.) il D.lgs. 22/97 distingue fra “operazioni di smaltimento” in senso stretto, finalizzate alla distruzione del rifiuto e quelle di “recupero” che hanno come obiettivo il suo riutilizzo diretto o previa trasformazione.

Nei principi generali del D.P.R. 915/82, precedente “legge-quadro”, era già contenuto l'obbligo di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materie prime o energia.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

Tale obbligo era stato successivamente precisato con la legge 441/87 per i cosiddetti R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi), con la legge 475/88 istitutiva dei Consorzi Obbligatori per i contenitori in vetro, metallo e plastica ed infine con il D.M. 29/5/91 che aveva definito gli "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi".

Il D.M. 29 maggio 1991 aveva individuato le finalità della raccolta differenziata essenzialmente:

- ❖ nella diminuzione del flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento;
- ❖ nella valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali ed energia;
- ❖ nella riduzione della quantità di elementi pericolosi presenti nei rifiuti;
- ❖ nel miglioramento dei processi tecnologici degli impianti di smaltimento finale.

Il Decreto Ronchi riprende tali obiettivi e li propone in un contesto normativo che agevola il raggiungimento.

L'art. 6 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 22/97 definisce la **raccolta differenziata** come *"la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima"*.

Alcuni rifiuti necessitano inoltre di una raccolta "selettiva" per l'avvio ad operazioni di smaltimento peculiari (es. oli, pile, medicinali, ecc.).

Essa assume dunque una veste centrale nel sistema ed è intorno a questa peculiare modalità di raccolta delle varie frazioni di rifiuto che sono stati individuati e calibrati gli obiettivi specifici del Piano Provinciale.



1.5.2. Le politiche d'azione in funzione degli obiettivi

1.5.2.1. Politiche di riduzione dei rifiuti

La riduzione della produzione di rifiuti è l'obiettivo principale per ottimizzare la gestione dei rifiuti.

Se, evidentemente, non è possibile rinunciare alla produzione di beni è però possibile introdurre nella loro lavorazione e nella fornitura di servizi valutazioni "ambientali" in rapporto all'impiego di risorse, di energia e alla riduzione dei rifiuti.

Occorre incidere sui fattori produttivi per ridurre la volumetria degli imballaggi, la loro eterogeneità e, soprattutto, la loro pericolosità.

Né il P.P.G.R. né il Piano regionale sono certamente gli strumenti più idonei per definire strategie d'azione su un problema che ha una dimensione nazionale; tuttavia, nei pochi spiragli che la normativa apre, il Piano prevede per la Provincia un ruolo propositivo ed attivo verso il mondo imprenditoriale.

In particolare, sono state individuate "azioni positive" mirate esplicitamente a favorire la riduzione dei rifiuti agendo su tre livelli:

- ❖ politiche di promozione (eco-label, eco-audit) e attività di formazione sociale finalizzate a incoraggiare stili di vita e prodotti ecologicamente più sostenibili;
- ❖ accordi di programma col sistema delle imprese e della distribuzione proseguendo la positiva esperienza avviata con l'intesa con le Associazioni di categoria del settore agricolo e del commercio;
- ❖ proposta ai Comuni di adottare misure di tipo economico dirette (tasse e tariffe) o indirette (incentivi, esenzioni) per "premiare" corrette gestioni di rifiuti coerenti con il Piano.



1.5.2.2. Politiche di minimizzazione

Il Piano Provinciale è uno strumento operativo di programmazione e non può che operare su un limitato livello normativo tale in ogni caso da non poter imporre obblighi o divieti che possano creare distorsioni e disparità nei confronti del contesto di mercato nazionale o comunitario.

Il P.P.G.R. comunque individua, nell'ambito delle caratterizzazioni del territorio e della produzione provinciale, alcuni interventi atti a promuovere la minimizzazione della formazione dei rifiuti fra i quali:

- la riduzione dei consumi di merci a perdere qualora essi siano sostituibili, a parità di prestazioni, da prodotti utilizzabili più volte;
- il sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che intrinsecamente minimizzano la generazione di rifiuto;
- il sostegno alla diffusione e all'impiego di prodotti che intrinsecamente minimizzano la generazione di rifiuti;
- la riduzione della formazione di rifiuti verdi ed organici attraverso la valorizzazione dell'auto-compostaggio;
- la riduzione della formazione dei rifiuti e della pericolosità degli stessi attraverso l'introduzione di tecnologie pulite nei cicli produttivi.

Il P.P.G.R. indica in funzione dei proclamati obiettivi i seguenti concreti strumenti per il loro raggiungimento i quali dovranno essere poi adottati dai soggetti pubblici e privati interessati.

1.5.2.3. Politiche di concertazione e di intese: gli accordi volontari e di programma

Il principio della "responsabilità condivisa" significa che ogni soggetto, pubblico o privato, deve farsi carico, nel rispetto dei ruoli, della corretta gestione dei rifiuti nelle



varie fasi e che è pertanto necessaria un'interazione fra tutte le componenti coinvolte. I principali strumenti attuativi che il Piano pone per raggiungere gli obiettivi sono gli **Accordi volontari ed Intese o contratti di programma con enti, associazioni di categoria, operatori economici.**

A tal fine la Provincia promuoverà direttamente o comunque parteciperà ai tavoli di concertazione promossi dalla Regione, dai Consorzi di Bacino, dal CONAI o dai Consorzi Nazionali di filiera finalizzati alla stipula di accordi volontari e accordi di programma per diminuire in particolare:

- **la produzione di rifiuti nella grande distribuzione** tramite adeguate modalità di distribuzione e imballo dei prodotti, possibilità di deposito diretto degli imballi secondari, riutilizzo di contenitori per bevande con deposito cauzionale;
- **la produzione dei rifiuti nel circuito della ristorazione collettiva** tramite la sostituzione di contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) e per la distribuzione di alimenti e bevande (bicchieri, stoviglie, cestelli, posate a perdere) impiegati nella ristorazione collettiva;
- **la produzione dei rifiuti elettrici e elettronici** tramite il recupero e il riciclo, con contratti di assistenza, del toner esausto e il recupero e riciclo degli apparati elettrici e elettronici di largo consumo, quali computer, stampanti, fotocopiatrici, frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie;
- **la produzione dei rifiuti agricoli;**
- **la produzione degli imballaggi.**

1.5.2.4. Politica economica

La Provincia promuoverà l'adozione da parte dei Comuni o loro Consorzi di misure di tipo economico diretto (tasse e tariffe) o indiretto (incentivi, esenzioni) operando sulla tassazione dello smaltimento in discarica del rifiuto tal quale e sulla tariffazione differenziata secondo criteri rapportati al raggiungimento di determinati obiettivi



1.5.2.5. Misure amministrative

La Provincia perseguirà il raggiungimento degli obiettivi del P.P.G.R. anche introducendo prescrizioni autorizzatorie che vietino o comunque limitino il conferimento diretto in discarica di determinati tipi di flussi di rifiuti quali per esempio il rifiuto verde o partite omogenee di frazioni che sono invece riciclabili o recuperabili.

1.5.2.6. Politiche di prodotto

La Provincia perseguirà il raggiungimento degli obiettivi del P.P.G.R. favorendo azioni dirette ad analizzare ed incentivare le possibilità di riduzione dei rifiuti nei cicli di produzione e di consumo come per esempio:

- **la promozione dell'autocompostaggio**, attraverso l'assegnazione ai Comuni o loro Consorzi di contributi per l'acquisto di dispositivi per il compostaggio familiare o di piccola comunità a utenze private e collettive, con priorità alle utenze poste in aree nelle quali non è economicamente conveniente l'attivazione di azioni di raccolta differenziata centralizzata, così come attraverso servizi di assistenza tecnica e formativa;
- **il sostegno ad iniziative**, in particolare gestite dal volontariato sociale, finalizzate alla minimizzazione dei rifiuti e al riutilizzo dei prodotti (attività di manutenzione e ripristino di beni durevoli, servizi a domicilio finalizzati alla sostituzione di consumi a perdere con prodotti riutilizzabili)
- **contributi alle imprese** che promuovano interventi di miglioramento tecnologico per ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità;
- **contributi alle imprese** per certificazioni ambientali (es. EMAS, ISO 14000, ecc.).



1.5.2.7. Politiche di educazione e di informazione

La Provincia, d'intesa con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti attiverà politiche indirizzate alla responsabilizzazione dei produttori e dei consumatori per determinare in questi ultimi scelte di acquisto in grado di favorire determinati beni la cui produzione sia garantita da certificazione di procedure ecoaudit ed ecolabel.



1.6. Obiettivi quantitativi prioritari di lungo termine del Piano Regionale e di quello Provinciale

Il Piano regionale si pone l'obiettivo di stabilizzare sul medio periodo la produzione pro-capite di rifiuto e di raggiungere al 2008 almeno una riduzione del 10% della produzione di rifiuti registrata nel 1996.

Ciò significa, per la Provincia di Ancona, che nel 2008 la produzione complessiva di RSU ed assimilati, dovrà attestarsi sulle 190.000 tonnellate (189.948 per la precisione).

Gli obiettivi del P.P.G.R. sono pertanto i seguenti:

- ❑ riduzione della produzione di rifiuti
- ❑ riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
- ❑ massimizzazione del recupero di materiale
- ❑ minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire
- ❑ annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato entro i termini stabiliti dalla legge
- ❑ miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti.
- ❑ raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dall'art. 23 D. Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 28/1999 (20% entro il 2000, 25% entro il 2001, 30% entro 2002, 35% entro il 2003)
- ❑ riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica entro il 2003 almeno al livello del 1996 (pari a t. 197.207)
- ❑ riduzione dei rifiuti biodegradabili² smaltiti in discarica entro il 2006 a 92.224 t. pari al 75% del totale in peso di quelli prodotti nel 1995 (t. 121.632 si è infatti ipotizzata una

² La Direttiva 99/31/CE del 26/4/1999 definisce *rifiuti biodegradabili*: "qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone".



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

composizione merceologica media di RSU con il 35% di organico e verde e con il 25% di carta e cartone; nel 1995 ne erano state prodotte 202.720 t.);

- riduzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica entro il 2009 a 60.816 t. pari al 50% del totale in peso del 1995;
- riduzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica entro il 2016 a 42.571 t. pari al 35% del totale in peso del 1995;

Questi tre ultimi obiettivi riprendono quelli fissati dalla Direttiva CEE/CEEAA/CE n. 31 del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti che deve essere recepita entro il 2001.

Gli ultimi due obiettivi sono indicativi perché vanno oltre i termini di validità del Piano che è fissato al 2006, fatti salvi, ovviamente adeguamenti che si dovessero rendere necessari per modifiche del quadro normativo o per nuove emergenze che dovessero sorgere in sua vigenza.



1.7. Periodo di validità del Piano

Il Piano ha validità **fino al 2006** e decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La scadenza prevista consente la verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 24 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, del corretto avvio e della messa a regime delle iniziative promosse dal Piano, della loro efficacia nonché del funzionamento dei Consorzi di Bacino.

Entro il mese di ottobre del 2002 la Giunta Provinciale presenterà al Consiglio una Relazione sullo stato di attuazione del Piano ed eventuali proposte di modifica od integrazione; una successiva verifica sarà effettuata entro il 2004.



1.8. Definizioni

Ai fini del presente Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) s'intende per:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuti urbani o RSU:** i Rifiuti Solidi Urbani così come definiti dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
- **rifiuti assimilabili o RSAU:** i Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani ai fini dello smaltimento;
- **rifiuti assimilati:** i Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani che, con Regolamento Comunale, sono stati assimilati a tutti gli effetti a quelli urbani dei quali seguono il regime giuridico;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **raccolta selettiva:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee finalizzata ad ottimizzare le operazioni di smaltimento;
- **raccolta multimateriale:** raccolta di diverse frazioni in un unico contenitore stradale o in un unico sacco domestico da avviare successivamente alla selezione;
- **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs 22/97;
- **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97 (comprehensive del riutilizzo e riciclaggio di rifiuti);
- **riutilizzo:** qualsiasi operazioni in cui un bene durante il suo ciclo di vita è reimpiegato per un uso per il quale è stato concepito;
- **riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione per riconsentirne la loro funzione originaria;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.lgs. 22/97;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m, del D.lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **CDR o combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda le caratteristiche specificate al paragrafo 1.2 dell'allegato 2, suballegato 1, al D.M. 5/2/98;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi e grado di qualità;



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- **frazione organica o umida (FORSU):** frazione alimentare dei rifiuti urbani; può essere selezionata alla fonte (domestica, mercatale, ecc.) oppure ottenuta attraverso la separazione meccanica dei RSU indifferenziati;
- **frazione secca:** i rifiuti non fermentescibili a basso o nullo tasso di umidità;
- **frazione organica stabilizzata (FOS):** frazione umida dei RSU sottoposta a processi aerobici e/o anaerobici che ne riducono in misura permanente la biodegradabilità e la fermentescibilità delle matrici organiche;
- **rifiuti ingombranti:** beni di consumo, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e/o commerciali in genere che per volumetria o qualità non sono conferibili all'interno di contenitori di norma adibiti alla raccolta degli altri rifiuti urbani;
- **beni durevoli:** rifiuti ingombranti quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria;
- **rifiuti inerti:** i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
- **servizio pubblico di gestione dei rifiuti:** il servizio comunale o intercomunale istituito ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 5.2.1997 n. 22;
- **gestore del servizio:** azienda pubblica o società privata o mista alla quale è affidata l'esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti se non svolti direttamente in economia dal Comune;
- **isola ecologica:** area stradale incustodita ed attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata e selettiva, accessibile per i cittadini in qualsiasi momento;
- **centro-raccolta (c.d. "centro-ambiente" o "ecocentro"):** area attrezzata con contenitori idonei per il raggruppamento dei materiali della raccolta differenziata e



selettiva stradale e la ricezione di partite omogenee e consistenti di esse conferite direttamente dai produttori;

- **piattaforma ecologica:** impianto per lo stoccaggio, il raggruppamento ed il primo trattamento dei materiali della raccolta differenziata dei servizi di raccolta; in esso i materiali sono eventualmente sommariamente cerniti e pressati per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo smaltimento definitivo;
- **stazione di trasferimento:** impianto per il trasferimento dei rifiuti urbani dagli automezzi di modesta portata a quelli di maggiori dimensioni allo scopo di ridurre il numero di mezzi circolanti che conferiscono direttamente in discarica o agli impianti di recupero/smaltimento;
- **Impianto di trattamento del "secco":** impianto di selezione della frazione "secca" proveniente dalla raccolta domestica (al netto della frazione organica raccolta separatamente) ed eventualmente di quella proveniente dalla raccolta stradale che necessita di ulteriore raffinazione; la selezione degli imballaggi deve essere finalizzata al raggiungimento almeno degli standards minimi di qualità definiti dai Consorzi Nazionali di Filiera per le singole frazioni; il trattamento può altresì consistere in una serie di operazioni (eliminazione delle impurità, vagliatura, deferrizzazione, bioessiccazione, addensamento, pellettizzazione) finalizzate al recupero di materiali e/o alla produzione di CDR;
- **Discarica:** un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (sottosuolo), compresa:
 - un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti o a quello preliminare oltre i parametri dell'autorizzazione, ma esclusi:
 - gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
 - i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
 - i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.



PROVINCIA DI ANCONA

7° Settore Assetto del Territorio e Ambiente

- Area Tutela dell'Ambiente -

- **A.T.O.:** l'Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale che può essere articolato in sub-ambiti, denominati bacini di recupero e smaltimento;
- **Bacino di recupero/smaltimento:** il sub-ambito in cui è articolato l'A.T.O.;
- **Area di raccolta dei rifiuti urbani:** il territorio costituito da un insieme di Comuni interni all'ATO o al bacino di recupero e smaltimento, individuato dal Piano Provinciale, ai fini della predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- **Piani Industriali:** i Piani, il cui contenuto è quello previsto dall'art. 9 L.R. 28 del 1999, tramite il quale il Consorzio dei Comuni di un Bacino attua la gestione dei rifiuti.